

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO

Claudio Monteverdi di Cremona

Istituto Superiore di Studi Musicali



**REGOLAMENTO PER
LE ELEZIONI DEL DIRETTORE**

(approvato dal Collegio dei Professori in data 28 luglio 2009)

Indice

| | |
|--|--------|
| Art. 1 Indizione delle elezioni..... | pag. 2 |
| Art. 2 Elettorato Attivo..... | pag. 2 |
| Art. 3 Elettorato Passivo..... | pag. 2 |
| Art. 4 Presentazione delle Candidature..... | pag. 3 |
| Art. 5 Commissione Elettorale e Commissione di Seggio..... | pag. 3 |
| Art. 6 Modalità di Voto..... | pag. 4 |
| Art. 7 Certificazione della Votazione..... | pag. 4 |
| Art. 8 Metodo d' Elezione..... | pag. 4 |
| Art. 9 Operazioni di Scrutinio..... | pag. 4 |
| Art. 10 Ricorsi..... | pag. 4 |

Art. 1 Indizione delle Elezioni

Le elezioni sono indette dal Direttore in carica, in via ordinaria ogni triennio accademico, con apposito decreto, emanato almeno trenta giorni prima delle elezioni, che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.

In caso di cessazione anticipata della carica, le elezioni sono indette dal Direttore vicario / facente funzione.

Art. 2 Elettorato Attivo

Ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 e dell'art. 15 (comma 5) dello Statuto dell'Istituto Superiore di Studi Musicali (Istituto Musicale Pareggiato) "Claudio Monteverdi" di Cremona, l'elettorato attivo è riservato ai docenti di prima e seconda fascia con contratto a tempo indeterminato e a quelli con contratto a tempo determinato in servizio presso l'Istituzione fino al termine dell'anno accademico.

L'elenco dell'elettorato attivo sarà pubblicato all'Albo dell'Istituto entro venti giorni dalla data fissa per le elezioni (e comunque nei termini indicati sul decreto di cui all'art. 1 del presente Regolamento). Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell'elenco sopracitato sono segnalate al Presidente della Commissione Elettorale fino a tre giorni prima della data fissata per le elezioni.

Il Presidente della Commissione Elettorale provvede - sentendo, ove occorra, l'intera Commissione - all'eventuale modifica e/o integrazione dell'elenco.

Art. 3 Elettorato Passivo

Ai sensi dell'art. 15 - commi 5 e 6 - dello Statuto, l'elettorato passivo spetta a tutti i Professori di prima fascia con contratto a tempo indeterminato anche di altre Istituzioni che:

- non abbiano riportato nella funzione medesima sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati già riabilitati;
- non abbiano riportato condanna penale ancorché in relazione alla medesima siano intervenuti amnistia, indulto o sospensione della pena, e non risultino rinviati a giudizio dal Giudice delle Indagini Preliminari;
- siano in possesso di un diploma conseguito presso un conservatorio statale o istituto musicale pareggiato o, in alternativa, il possesso di un diploma di laurea conseguito presso una università;
- siano in possesso di requisiti di: pregressa attività di direzione o vicedirezione o di esperienza professionale e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali;
- abbiano maturato una consolidata esperienza in qualità di docente di materie musicali presso lo stesso istituto o di altri istituti musicali pareggiati o conservatori statali.

La verifica dei requisiti di ammissibilità delle candidature è compito della Commissione elettorale.

L'elenco delle candidature ammesse con i relativi programmi e curricula è pubblicato all'Albo dell'Istituto a cura della Commissione Elettorale entro otto giorni dal termine di presentazione delle candidature (e comunque nei termini indicati sul decreto di cui all'art. 1 del presente Regolamento). Avverso l'elenco provvisorio è esperibile ricorso alla Commissione elettorale entro cinque giorni dalla pubblicazione.

L'elenco resta a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali.

Art. 4 Presentazione delle candidature

Le candidature dovranno essere consegnate entro quindici giorni dalla data fissata per le elezioni (e comunque nei termini indicati sul decreto di cui all'art. 1 del presente Regolamento). Le candidature dovranno essere consegnate entro le ore 12 dell'ultimo giorno utile al protocollo dell'Istituto (Ufficio di Segreteria), che ne rilascia apposita ricevuta.

Le candidature dovranno essere corredate dai documenti di seguito elencati, tutti sottoscritti dal candidato:

- curriculum vitae;
- programma attraverso il quale il candidato ritenga possano essere individuati e conseguiti gli obiettivi culturali, didattici, artistici, organizzativi e strutturali atti a qualificare maggiormente l'Istituto;
- autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità, di cui al precedente art. 3.

La candidatura può essere ritirata in ogni momento, e comunque prima dell'inizio delle operazioni di voto, mediante comunicazione scritta al Presidente della Commissione Elettorale.

Art. 5 Commissione Elettorale e Commissione di Seggio

La Commissione Elettorale è composta da tre Docenti, designati dal Collegio dei Professori. A seguito dell'elezione viene formata una graduatoria composta da tre componenti titolari e da supplenti. La Commissione Elettorale è nominata con Decreto del Direttore.

La Commissione Elettorale, all'atto dell'insediamento, nomina al suo interno un Presidente.

I professori che presentano la propria candidatura alle elezioni per la carica di direttore non possono far parte della Commissione Elettorale.

La Commissione ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti adempimenti, anche in caso di ballottaggio:

- acquisizione dell'elenco degli elettori aventi diritto al voto;
- verifica della ammissibilità delle candidature presentate;
- distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- esame dei ricorsi sulle candidature;
- esame eventuali reclami presentati, a pena di decadenza, entro cinque giorni successivi alle votazioni;
- proclamazione del candidato eletto.

Le candidature ammesse, i curricula presentati e i programmi saranno affissi all'Albo dell'Istituto e messi a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali.

La Commissione Elettorale svolgerà anche la funzione di Commissione di Seggio. Il Presidente della Commissione elettorale svolgerà anche la funzione di Presidente della Commissione di Seggio.

Il Seggio Elettorale si insedia per le operazioni preliminari almeno un'ora prima dell'inizio delle operazioni di voto, controlla il materiale di voto, procede al conteggio delle schede e alla loro vidimazione, garantisce la libertà e la segretezza del voto.

Art. 6 Modalità di voto

A ciascun elettore, all'atto della votazione, viene consegnata una scheda unica previo accertamento dell'identità personale da parte dei componenti del seggio elettorale.

Le schede comprendenti i nominativi di tutti i candidati ammessi devono essere firmate dai componenti di seggio. La partecipazione al voto è attestata dalla firma apposta dall'elettore medesimo sull'elenco predisposto dalla Commissione stessa.

Il voto è segreto e deve essere espresso contrassegnando con una **X** la casella contenente il nominativo del candidato. L'elettore può esprimere una sola preferenza.

Sono nulle le schede sulle quali siano espresse più preferenze o presentino tracce di segni di individuazione.

Le schede, il verbale delle operazioni elettorali e gli elenchi degli aventi diritto al voto, vengono inseriti in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio.

Art. 7 Certificazione della votazione

Nell'elenco dell'elettorato attivo, di cui all'art. 1 comma 2 del presente Regolamento, a fianco del nome dell'elettore sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.

Art. 8 Metodo d'elezione

Il candidato che nel corso della prima votazione raggiunge la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto viene eletto Direttore. Nel caso in cui la prima votazione non abbia dato esito positivo, si procede ad una seconda e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e viene eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti viene dichiarato eletto il candidato in possesso di maggiore anzianità nel ruolo. A parità di anzianità in ruolo viene dichiarato eletto il candidato più anziano.

Art. 9 Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso, nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, unitamente al residuo materiale della votazione, al Direttore. Il Presidente della Commissione Elettorale, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione dell'eletto tramite provvedimento da pubblicare all'albo e sul sito dell'Istituto.

Art. 10 Ricorsi

Trascorso 5 giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione Elettorale da parte dei soggetti interessati, si intende confermata la proclamazione dell'eletto.